

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 176

del 05.06.2008

PREC177/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Restauri Villanova s.r.l. – restauro ed adeguamento per allestimenti espositivi della Palestra Grande in Pompei. S. A. Soprintendenza Archeologica di Pompei.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 10 marzo 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Restauri Villanova s.r.l. chiede la correttezza dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto indicato in oggetto, in quanto l'impresa provvisoriamente aggiudicataria ha omissso di presentare in sede di gara le giustificazioni preventive delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

In sede di istruttoria procedimentale, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, Perillo Costruzioni s.r.l., controinteressata nel presente procedimento, ha rappresentato la correttezza dell'operato della S.A. in quanto la mancata presentazione delle giustificazioni dei prezzi, la cui esibizione non era prevista a pena di esclusione dal bando di gara, non costituisce motivo di esclusione.

La Stazione appaltante ha evidenziato che la presentazione delle giustificazioni in sede di gara attiene alla semplificazione del procedimento di verifica dell'anomalia e che la disciplina di gara non prevedeva, al riguardo, espressa clausola di esclusione.

Ritenuto in diritto

Sulla problematica in esame, l'Autorità, con precedenti espressioni di parere, ha evidenziato che secondo costante giurisprudenza amministrativa le giustificazioni preliminari richieste dall'articolo 86, comma 5, del d. Lgs. n. 163/2006, quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata presentazione delle stesse, solo in via eventuale, nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta.

Ed infatti, come è stato rilevato dal giudice amministrativo, verificare la completezza documentale dell'offerta sotto il profilo delle giustificazioni, prima dell'inizio del procedimento di individuazione e verifica delle offerte anomale, porterebbe la commissione di gara a dover escludere a priori le offerte non corredate di giustificazioni, con ciò violando la norma di cui all'articolo 88 del d. Lgs. n. 163/2006, che impone alla S.A. di instaurare il contraddittorio con l'impresa la cui offerta risulta eccessivamente bassa, prima di procedere all'esclusione della stessa.

Nel caso in esame, inoltre, sia il bando di gara, che il disciplinare non sanzionano con l'esclusione l'omessa presentazione da parte dei concorrenti delle giustificazioni preventive. La *lex specialis* di gara non contiene nemmeno disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle giustificazioni.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, l'ammissione in gara dell'impresa Perillo Costruzioni s.r.l. è conforme all'articolo 86, comma 5, del d. Lgs. n. 163/2006.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di gara è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13/06/2008